

R. 19.10.90

FABBRICERIA DELLA BASILICA CATTEDRALE DI PARMA

STATUTO

=====

Premesse Storiche

Il "Laborerium" della Cattedrale ebbe origini assai antiche.

Esso svolse sempre funzioni di ufficio amministrativo delle rendite del patrimonio destinato ai lavori di fabbrica e di manutenzione della Chiesa. Le donazioni di Parroci, di Corporazioni e di Vescovi della Città furono confermate dal Pontefice Gregorio IX fin dal 1227.

Nel 1269 si ha notizia di una sentenza che obbligava il "laborerio" a rendere ragione della propria amministrazione al Vescovo Obizzo Sanvitale. I due leoni del protiro del Duomo furono fatti fare nel 1281 dai fabbricieri, come risulta dalla iscrizione sul portale. Il "Domus laboreri Beatae mariae parmensis ecclesie" è ancora elencato nella "Ratio Decimarum Dioecesis Parmensis" del 1299. Ugolino Ferrari era rettore del "laborerio" nel 1303. La "Domus laborerii seu fabrice dicte majoris Ecclesie" è censita nell'"Estimo" del Vescovo Ugolino Rossi dell'anno 1354, lo stesso che il 31 Luglio 1326 confermò la donazione delle decime di San Prospero e delle paludi di Fognano (già concessa alla fabbrica da San Bernardo e da tutti i Vescovi suoi antecessori) e che nel 1365 donò alla fabbrica una grossa campana

detta dal suo nome "Ugolina".

La "Fabbrica" fu costituita in perpetuo con bolla del 4 gennaio 1448 da Nicolò V. In virtù di questa bolla ogni anno quattro persone (due canonici della Cattedrale e due laici nominati dal Comune) erano eletti per l'amministrazione dei beni della fabbrica ed a loro era imposto l'obbligo di rendere conto al Vescovo diocesano. La stessa disposizione fu confermata da Paolo III il 29 ott. 1548.

Nella "Descriptio" di Cristoforo Della Torre, datata 1564, viene affermato che i fabbricieri "omnes redditus expendunt in reparatione et structura ecclesie, picturis, organo et etiam in paramentis sacristiae et similibus."

La continuità della "veneranda fabbrica" è inoltre testimoniata dall'archivio della fabbriceria ricco di documenti riguardanti Duomo e Battistero.

La definitiva denominazione di "Fabbriceria" venne riconosciuta nell'ambito della legge 27 maggio 1929 n° 848 e dal relativo regolamento emanato con R.D. 2 Dic. 1929 n° 2262 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

=====

ARTICOLI

Art. 1° - Costituzione e Denominazione

E' costituita in Parma, la Fabbriceria della Basilica Cattedrale, la cui origine si fa, per tradizione, all'epoca della costruzione della Cattedrale (seconda metà del secolo XI)

Art. 2° - Competenze

La Fabbriceria, in collaborazione con il Capitolo della Cattedrale, salva l'autorità del Vescovo Diocesano, espleta le sue mansioni nei confronti della Cattedrale, del Battistero e di altri Beni patrimoniali che potranno venirle assegnati.

I rapporti tra la Fabbriceria e la Parrocchia della Cattedrale sono regolati da Convenzione stipulata tra il Capitolo, la Fabbriceria e la Parrocchia.

Art. 3° - Composizione della Fabbriceria

- 1) La Fabbriceria è composta da sette membri, nominati per un triennio, due dal Vescovo Diocesano, cinque dal Ministro dell'Interno, sentito il Vescovo Diocesano.
- 2) Tutti i componenti prestano la loro opera gratuitamente.

Art. 4° - Requisiti dei Fabbricieri

- 1) Non può essere nominato Fabbricere chi ha rapporti d'interesse proprio o del coniuge, o dei parenti o affini sino al quarto grado con la Fabbriceria.
- 2) Non possono essere contemporaneamente membri della stessa Fabbriceria coniugi o parenti o affini entro il terzo grado.

Art. 5° - Uffici

- 1) Il Presidente è eletto tra i Membri della Fabbriceria, con voto segreto a maggioranza assoluta dei presenti, ed è nominato con Decreto del Ministro dell'Interno.
- 2) La Fabbriceria nomina, tra i suoi membri, un segretario ed un massaro che sono eletti con voto segreto a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 6° - Compiti della Fabbriceria

- 1) Spetta alla Fabbriceria, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto:
 - a) Promuovere o svolgere direttamente attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore pastorale, culturale ed artistico;
 - b) Provvedere alle opere di manutenzione di protezione e di restauro degli edifici affidatigli e degli stabili annessi, sostenendo le relative spese, nonché all'amministrazione dei beni patrimoniali, delle erogazioni liberali e delle offerte e ciò destinati;
 - c) Amministrare i beni patrimoniali destinati a spese di ufficiatura e di culto;
 - d) Provvedere alle spese per arredi, suppellettili, ed impianti necessari alla Chiesa, alla Sacrestia e ad ogni altra spesa che grava per statuto sul Bilancio della Fabbriceria;
 - e) Provvedere alla conservazione e alla custodia dei

beni mobili, suppellettili, impianti ed archivio.

2) Le rendite destinate a spese di ufficiatura e di culto sono iscritte nel Bilancio della Fabbriceria fra le partite di giro e vengono annualmente versate al Capitolo e alla Parrocchia della Cattedrale, come da Convenzione.

3) Delle rendite con destinazione indeterminata o mista viene conservata per i fini di culto, ed erogata a norma del comma 2, una quota pari alla percentuale media delle somme effettivamente impiegate per detti fini nel quinquennio 1981-1985 o, in mancanza della relativa documentazione, una quota pari al cinquanta per cento delle rendite stesse.

4) I beni di interesse storico, artistico e culturale amministrati dalla Fabbriceria sono inalienabili ed inamovibili quando trattasi di beni mobili salvo precise cause e previa autorizzazione del Consiglio.

La Fabbriceria curerà la descrizione di detti beni mobili, con apposito inventario, da depositare presso l'Ordinario Diocesano e presso la Competente Soprintendenza.

Art. 7° - Presidente

Il Presidente della Fabbriceria:

a) Annualmente predispone e sottopone al Consiglio, per l'approvazione, il Bilancio Preventivo ed il Conto Consumativo. Il Bilancio Preventivo dovrà essere presentato entro il 31 Dicembre precedente all'anno cui si riferisce;

il Conto Consuntivo entro il 20 Gennaio dell'anno successivo cui si riferisce.

- b) Esegue le Delibere del Consiglio ed eroga le spese deliberate;
- c) In caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari e ne riferisce per la ratifica, al Consiglio nella prima adunanza utile.
- d) Promuove, da parte del rappresentante legale della Chiesa o dell'Ente, cui questa è annessa, la tutela dei diritti relativi ai beni della Chiesa e degli altri edifici amministrati dalla Fabbriceria.
- e) Trasmette al Prefetto, entro il 31 Gennaio di ciascun anno, il conto consuntivo dell'anno precedente e il Bilancio Preventivo dell'anno in corso, approvati dal Consiglio.
- f) Trasmette al Vescovo Diocesano e, per conoscenza, al Capitolo della Cattedrale, copia del Conto Consuntivo dell'anno precedente e del Bilancio Preventivo dell'anno in corso, approvati dal Consiglio.

Art. 8° - Il Segretario

Il Segretario della Fabbriceria:

- a) Redige il verbale delle riunioni della Fabbriceria;
- b) Provvede alla custodia dei documenti e dell'archivio;
- c) Provvede alla tenuta del protocollo di corrispondenza;
- d) Provvede a tutte le mansioni che, di volta in volta,

gli potranno essere assegnate dalla Fabbriceria.

Art. 9° - Il Massaro

Il Massaro della Fabbriceria:

- a) Cura la tenuta dei libri contabili delle entrate e delle uscite;
- b) Provvede alle riscossioni ed ai pagamenti su ordine del Presidente;
- c) Provvede a tutte le altre mansioni che, di volta in volta, potranno essergli assegnate dalla Fabbriceria.

Art. 10° - Riunioni

- 1) Le riunioni del Consiglio della Fabbriceria hanno luogo su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre Fabbricieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, contenente l'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza.
- 2) Le riunioni sono valide con la presenza di almeno quattro Fabbricieri.
- 3) Le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice degli intervenuti al Consiglio.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11° - Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

- 1) La Fabbriceria non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione governativa, da richiedersi previa la autorizzazione della competente autorità ecclesiastica.

- 2) La relativa istanza è presentata al Prefetto dal Presidente della Fabbriceria, corredata dalla delibera del consiglio, dall'autorità ecclesiastica e da tutti gli altri documenti giustificati.

Art. 12° - Personale dipendente

- 1) La Fabbriceria ha facoltà di assumere personale dipendente per l'amministrazione, la custodia e la pulizia degli edifici, l'assistenza ed il servizio di Culto e quant'altro occorrente per l'espletamento dei compiti istituzionali e delle mansioni.
- 2) Il personale dovrà avere gradimento del Vescovo Diocesano e del Capitolo della Basilica Cattedrale.

Art. 13° - Sede della Fabbriceria

- 1) La Fabbriceria ha sede in Parma, presso la Basilica Cattedrale, nei locali ad essa tradizionalmente assegnati.
- 2) Per opportunità pratica, la Fabbriceria può deliberare l'apertura di altre sedi sentito il Vescovo Diocesano ed il Capitolo della Cattedrale.

Art. 14° - Leggi e regolamenti

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, la Fabbriceria è regolamentata dalle Leggi e regolamenti vigenti in materia sia civili che ecclesiastici.

Art. 15° - Statuto

Il presente Statuto, redatto in conformità del D.P.R. 13 Febbraio 1987 n° 33, è trasmesso al Ministro dell'Interno,

per tramite della Prefettura.

Approvato con Decreto Ministero Interiori
15 luglio 1989 — n. 68, fascicolo 623/3

Decisione del Consiglio di Amministrazione
della Pasticceria per il triennio 90/93 con
Decreto Min. Interiori n. 39 del 25 agosto 1990